



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot n.8538 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari VIII, III e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti  
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge :“Misure per sostenere il consumo e l'utilizzo dei prodotti agricoli di origine locale”  
( Reg.Gen.n.364)**

Ad iniziativa del Consigliere Antonio Scala.  
Depositata il 21 luglio 2008

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 54 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare per l'esame;  
III e II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **25 LUG. 2008**

**IL PRESIDENTE**



*Consiglio Regionale della Campania*

## **RELAZIONE**

Favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio della Campania, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e la specificità di tali prodotti. Promuovere la filiera corta diventa in tempi come questi uno strumento utile ed indispensabile per l'economia locale. Con questa proposta di legge la Regione Campania vuole incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica e privata di prodotti agricoli di origine locale nella preparazione dei pasti; favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli locali da parte degli imprenditori agricoli; sostenere l'acquisto di prodotti agricoli di origine locale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità nell'ambito del territorio campano; favorire l'incremento della vendita di prodotti agricoli di origine locale da parte della distribuzione; per ottimizzare i prodotti, eliminando le sovrapproduzioni garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso un'idonea attività di controllo. Nello stesso tempo si va a promuovere l'utilizzo da parte dei servizi di ristorazione affidati da enti pubblici devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine campana, in misura non inferiore ad 1/3. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli di origine campana. . L'utilizzazione dei prodotti agricoli di origine campana nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti tutti. La proposta di legge si costituisce di nove articoli.

Il Consigliere

Antonio Scala



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art.1**

**(Finalità)**

1.La regione Campania promuove la valorizzazione delle produzioni agricole locali, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio locale, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e la specificità di questi prodotti, ottimizzando i prodotti, eliminando le sovrapproduzioni.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 2**

**(Obiettivi)**

1. La regione Campania vuole incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica e privata di prodotti agricoli di origine locale nella preparazione dei pasti; favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli locali da parte degli imprenditori agricoli; sostenere l'acquisto di prodotti agricoli di origine locale da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità nell'ambito del territorio campano; favorire l'incremento della vendita di prodotti agricoli di origine locale da parte della distribuzione; garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso un'ideale attività di controllo.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 3**

**(Promozione dei prodotti)**

1. La regione Campania promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli di origine locale e favorisce una migliore conoscenza delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali da parte dei consumatori e delle consumatrici.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 4**

**(Utilizzo dei prodotti agricoli di origine locale  
nei servizi di ristorazione collettiva affidata ad enti pubblici)**

1. I servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine campana, in misura non inferiore ad un terzo. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli di origine campana. L'utilizzazione dei prodotti agricoli di origine campana nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti tutti.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 5**

**(Aree per la promozione del prodotto locale)**

1. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli locali e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati dei prodotti agricoli locali riservati ai soli imprenditori agricoli del territorio campano.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 6**

**(Pubblicizzazione dell'attività delle imprese)**

1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti sul territorio campano che nell'ambito degli acquisti dei prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno , si approvvigionano per almeno un terzo , in termini di valore, di prodotti agricoli di origine campana, viene assegnata, al fine di pubblicizzarne l'attività un'apposita card di riconoscimento che consentirà l'iscrizione in un'apposito albo regionale di imprese che utilizzano e commercializzano il prodotto locale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 7**

**(Albo Regionale delle imprese che utilizzano e commercializzano il prodotto locale)**

1. La regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze, istituisce un apposito albo per le imprese e le aziende che utilizzano e commercializzano il prodotto locale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 8**

**(Attività di controllo e di sanzione)**

1. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano tutti i controlli atti ad accertare eventuali infrazioni rispetto alle disposizioni della presente legge. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 1 agosto 2005 in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti trasformati, la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.



*Consiglio Regionale della Campania*

**Art. 9**

**(Norma Finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.